



BANDO DI CONCESSIONE

GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ISCHIA PROCEDURA SVOLTA SU DELEGA DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA – COMUN DE CIAMPEDEL

Trasmesso per la pubblicazione:	18 settembre 2026
Pubblicato il giorno:	21 settembre 2026
Codice CIG:	BD08EEF940
Termine di richiesta dei chiarimenti:	17 novembre 2026 - ore 17.00
Termine di presentazione delle offerte:	27 novembre 2026 - ore 17.00
Prima seduta di gara:	30 novembre 2026 - ore 10.00

Collegamento alla pagina web dedicata dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti Pubblici:
<https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/procedura?uuid=b04f79fd-c5b6-45e2-91ef-89c6449a2332>

PREMESSE

Il Consorzio dei Comuni trentini soc. coop. svolge la presente procedura in qualità di ente concedente qualificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 e ss. del D.Lgs. 36/2023 (in seguito: Codice) **su delega del Comune di Campitello di Fassa – Comun de Ciampedel**, con sede in Strèda Dolomites, 44 - 38031 Campitello di Fassa (TN), il quale intende affidare la concessione di cui in oggetto e **con il quale sarà stipulato il contratto di concessione**.

Con Delibera di Giunta n. 89 di data 15 settembre 2026 la Giunta del Comune di Campitello di Fassa ha approvato gli atti di gara per l'affidamento in concessione della gestione del Centro sportivo di Ischia.

L'affidamento della concessione avverrà mediante una procedura aperta ai sensi e in conformità dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo e degli artt. 182 e seguenti del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici (Contracta, di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, fermo quanto previsto dall'All. I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione è il Comune di Campitello di Fassa – Comun de Ciampedel [codice NUTS ITH20]

Ai sensi dell'art. 15 del Codice:

Responsabile Unico del Progetto della stazione appaltante delegante è il dott. Graziano Sensato, Segretario comunale del Comune di Campitello di Fassa;

RUP della stazione appaltante delegata per la fase di affidamento è la dott.ssa Emanuela Piva, Responsabile dell'Area appalti e contratti del Consorzio dei Comuni trentini.



1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni generali di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Condizioni generali di utilizzo - Contracta"* allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al seguente <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2276-di-data-15-dicembre-2023>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

In tali casi l'Ente concedente dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga nel portale "Amministrazione trasparente" del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento – SICOPAT rinvenibile al link indicato in premessa in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle *"Condizioni generali di utilizzo - Contracta"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente



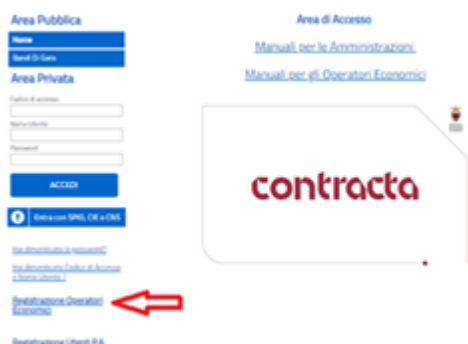
disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla **Piattaforma** secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - "Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche" procedendo alla compilazione della "Registrazione Operatori Economici".



La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.**

1.4 IDENTIFICAZIONE E RICHIESTE DI ASSISTENZA DI TIPO INFORMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma

(<https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante la terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) rilasciata al momento della registrazione ovvero tramite SPID, CIE, CNS.



Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno ventiquattro ore (24) ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di concessione;
2. Capitolato speciale - schema di Contratto con allegati:
 - Allegato A) Planimetria;
 - Allegato B) Inventario beni e attrezzature;
 - Allegato C) Tariffario;
3. Relazione sopralluogo condizioni struttura
4. PEF di massima;
5. Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti;
6. Matrice dei Rischi;
7. Criteri di valutazione delle offerte;
8. Modello della domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
9. Modello offerta tecnica;
10. Procollo di legalità;
11. Delibera n. 89 di data 15 settembre 2026.

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma accessibile dal sito internet <https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>.

Il bando, il capitolato speciale, il PEF di massima, la matrice dei Rischi, le linee guida per la redazione del PEF da parte degli offerenti, i criteri di valutazione delle offerte nonché il provvedimento a contrarre sono liberamente consultabile al link riportato nel frontespizio.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro il termine indicato nel frontespizio**, attivando l'apposita funzione della Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 4 ("Invio di un quesito") del Manuale "Presentazione di una offerta", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno **sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Bandi di Gara" dedicata alla presente procedura e nel portale "Amministrazione trasparente" del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento –



SICOPAT rinvenibile al link indicato in premessa, in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno pubblicate tramite la Piattaforma, insieme alla documentazione di gara; contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati al link SICOPAT indicato sopra. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra ente concedente e operatori economici, relative alla presente procedura, avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 bis, ter e quater del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Solo in caso di malfunzionamento della piattaforma di gara le richieste di chiarimenti e le comunicazioni tra ente concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficiogare@pec.comunitrentini.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla ente concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità, il concorrente si impegna:

- a) a non ricercare il contatto confidenziale con la RUP per la fase di affidamento individuato nelle premesse, o il personale assegnatogli;
- b) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a segnalare tempestivamente alla Ente concedente qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- c) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto **divieto**, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'ente concedente delegato e dell'Amministrazione delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.





3 OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la **gestione del "Centro Sportivo Ischia"**, costituito da: n. 2 campi da tennis, campo da pallacanestro/pallavolo/pallamano, n.2 campi da bocce coperti, campo da pattinaggio, minigolf, campo beach volley, azienda bar/ristorante/pizzeria compresi i servizi igienici esterni, di proprietà comunale, sito in loc. Ischia. La gestione comprende:

- a) la conduzione e la custodia dell'intero complesso di proprietà comunale, comprese tutte le attività di manutenzione ordinaria e quelle di straordinaria manutenzione espressamente previste, secondo quanto descritto nel presente schema di contratto;
- b) la gestione del servizio pubblico attraverso l'erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con l'agibilità degli impianti, secondo quanto previsto dal presente schema di contratto;
- c) la gestione del bar/ristorante/pizzeria;
- d) lo sfruttamento economico e funzionale dell'intero complesso sportivo, da esercitarsi compatibilmente con i vincoli di utilizzo espressamente previsti dal presente Schema di contratto.

CPV: 92610000-0 servizi di gestione di impianti sportivi

Si rinvia al *Capitolato speciale - schema di contratto* per i vincoli, le caratteristiche e gli obblighi che l'aggiudicatario dovrà realizzare durante il periodo di concessione.

La concessione ha **durata quinquennale**, come indicato all'art. 2 del *Capitolato speciale - schema di contratto*. Si precisa che il riferimento alle stagioni estive 2026-2030 contenuto nel PEF di massima deve intendersi sostituito, a tutti gli effetti, con il riferimento alle stagioni estive 2027-2031.

Il **valore della concessione**, determinato ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 è calcolato sulla base del fatturato stimato (escluso IVA) nel periodo complessivo di cinque anni ed è pari a **1.352.316,00 €**.

La remunerazione del contratto per il Concessionario è data unicamente dai ricavi derivanti dalla gestione del "Centro Sportivo Ischia". Pertanto, l'affidamento della concessione non comporterà per il Comune Campitello di Fassa alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro.

Il canone che il Concessionario si obbliga a corrispondere annualmente al Comune è quello offerto in sede di gara.

Il **canone annuo di concessione posto a base di gara e oggetto di offerta al rialzo** è pari ad **€ 15.000,00** (oltre IVA).

Non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero.

Come indicato all'articolo 13 del *Capitolato speciale - schema di contratto*, ai fini di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1 della l.p. 2/2016 si applicano le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal:

- **CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit (H077)** per la gestione dell'impianto sportivo, comprese tutte le attività di manutenzione, e l'erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse,
- **CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (H05Y) e Contratto provinciale di lavoro - 30 gennaio 2023 - Contratto integrativo provinciale per le aziende ed i dipendenti del settore del Turismo della Provincia Autonoma di Trento (integrativo del C.C.N.L. 18 gennaio 2014) e ss.mm.ii** per la gestione del bar/ ristorante/pizzeria.

I valori sopra esposti derivano dal Piano Economico Finanziario di massima (PEF) allegato alla documentazione di gara.





3.1 CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CANONE E REVENUE SHARING

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del *Capitolato speciale - schema di contratto*, il canone offerto dal Concessionario sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi (Famiglie di Operai e Impiegati) intervenuta nel corso dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del *Capitolato speciale - schema di contratto*, in aggiunta al canone offerto in sede di gara, qualora il Concessionario consegua un fatturato annuo superiore ai € 350.000 (ricavi lordi da utenza al netto IVA), il Concessionario è tenuto a riconoscere al Comune una quota del surplus realizzato pari alla percentuale offerta in gara, assumendo come surplus la differenza positiva tra i maggiori ricavi e la soglia individuata (**percentuale di revenue sharing sul surplus ricavi**). Tale soglia di fatturato è assoggettata ad adeguamento in base all'indice ISTAT con le stesse modalità previste per il canone.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Qualora il consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui l'ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, entro il termine all'uopo assegnato, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che





assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata del contratto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 e seguenti del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.





Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante delegata e l'ente delegante affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023 sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non producono, **al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'all. II.3, sono **esclusi** dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'all. II.3 al D.Lgs. 36/2023.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente disciplinare, le **prestazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012** per le quali è **richiesta l'iscrizione nelle white list** sono le seguenti:

- lett. i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC di data 17 gennaio 2023, che definisce l'iscrizione alla white list requisito di moralità professionale che deve sussistere al momento della partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico che intenda svolgere direttamente, in caso aggiudicazione, le prestazioni rientranti in una delle suddette attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Pertanto, **la mancata iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione comporta l'esclusione dalla gara.**

Ove l'operatore economico, in sede di offerta, abbia demandato l'esecuzione delle prestazioni ad altro soggetto, la predetta iscrizione dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nel predetto elenco.





6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti ai fini della dimostrazione del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito nella forma di dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di **idoneità professionale di cui all'art. 6.1**, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di **idoneità professionale** di cui all'art. 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.





Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. L'ente concedente può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento (così come indicate nel contratto di avvalimento).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è inserito nella busta tecnica.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBCONCESSIONE E SUBCONTRATTI

Ai sensi dell'art. 18 del *Capitolato speciale - schema di contratto*, si applica quanto previsto dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subconcessione parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare nella dichiarazione di partecipazione, la volontà di ricorrere o meno alla subconcessione e le parti delle prestazioni che intende subconcedere, compresa la quota da riservare alle piccole e medie imprese. In caso di mancata indicazione la subconcessione è vietata.

È in ogni caso **escluso il subappalto** delle seguenti attività, che devono essere necessariamente eseguite dal Concessionario, tenuto conto della natura delle stesse, per le ragioni evidenziate nel provvedimento a contrarre:

- la gestione degli impianti sportivi;
- la gestione del bar/ristorante/pizzeria.





Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 i contratti di subconcessione sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subconcedibili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella dichiarazione di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subconcedere alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In sede autorizzativa dei contratti di subconcessione, le motivazioni di cui sopra saranno valutate dall'ente concedente delegante che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (non meno del 20% di riserva alle piccole e medie imprese).

L'aggiudicatario e il subconcessionario sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In applicazione dell'**art. 32 co. 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026**, al personale impiegato nell'esecuzione della prestazione si applicano i CCNL ed eventuali CCPL integrativi provinciale di riferimento indicato all'art. 13 del *Capitolato speciale - schema di contratto*. E' consentita l'applicazione di CCNL (e CCPL ove esistente) diverso da quelli di riferimento purché compresi tra quelli di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di affidamento; in tal caso, è comunque applicato quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 251/2026 e riportato nell'art. 16 del capitolato speciale di appalto in merito alle **tutele** ivi previste **da riconoscere ai lavoratori**.

A tale fine è richiesto all'operatore economico di rendere la **dichiarazione di impegno** di cui al punto 14 della domanda di partecipazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice se il consorzio stabile non esegue in proprio, la suindicata dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari la dichiarazione è resa da ciascuno dei componenti.

La richiesta riportata nella Piattaforma di indicazione nella "Busta economica" di un valore nel campo "CCNL", discende da vincoli imposti dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP). A tal fine potrà essere indicato il medesimo sottosettore riportato dall'Amministrazione, tenuto conto che l'unica dichiarazione di impegno che sarà considerata vincolante è quella di cui al punto 14 della domanda di partecipazione, in applicazione della normativa provinciale.

Sulla base di quanto comunicato dall'operatore uscente, nei confronti del personale dipendente di quest'ultimo non ricorre per l'aggiudicatario l'obbligo di riassunzione, di cui all'art. 32 della L.p. 2/2016 (c.d. clausola di cambio appalto).

Si richiamano in proposito le previsioni di cui al punto 21 (verifiche in sede di anomalia).

Non trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art 57 del d.lgs 36/2023 (quota assunzioni riservate a giovani e donne) e all'art. 32 comma 3 della L.p 2/2016 (quota assunzioni riservate ai soggetti svantaggiati, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto oggetto di affidamento, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Il servizio di ristorazione rientra nelle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 e, pertanto, **l'esecutrice di tale prestazione deve essere iscritta nelle white list**.

Si evidenzia che **l'affidamento comprende attività, che dovranno essere svolte conformemente alla specifica normativa di settore e presuppongono il possesso di specifici requisiti** da parte di chi le esercita, come indicati nell'art. 6 dello Schema di contratto: **Si evidenzia che è ammesso alla gara anche il soggetto non in possesso dei requisiti previsti per la gestione del bar/ristorante/pizzeria, purché lo stesso si impegni ad acquisire tali requisiti prima della stipulazione del contratto o prima dell'avvio dell'esecuzione anticipata dello stesso.**





10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 27.046.32**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della stazione appaltante delegante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria:

Istituto di credito: **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est**

Codice IBAN: **IT59U 03599 01800 000000139151**

A favore di: **Comune di Campitello di Fassa**

Causale: **Cauzione provvisoria Gestione Centro sportivo Ischiai CIG BD08EEF940**

In caso di cauzione il concorrente deve caricare sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (**Comune di Campitello di Fassa**);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:





- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'ente concedente per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **In tal caso, allegare copia della certificazione posseduta.**
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). **In tal caso, allegare documentazione idonea a comprovare gli elementi utili ai fini della definizione di PMI, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE (ULA, fatturato e bilancio con riferimento agli ultimi tre esercizi).**
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettera a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e **carica sulla Piattaforma copia delle certificazioni o attestazioni possedute e dell'ulteriore documentazione idonea a comprovare le circostanze che consentono la riduzione** (si veda *Dichiarazione di partecipazione*).

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dovute ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio** e si rende indispensabile per le motivazioni esplicitate nel provvedimento a contrarre.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo ai locali destinati all'esecuzione del servizio, accompagnati da un referente dell'Amministrazione delegante.

Si invita ad effettuare il sopralluogo entro il giorno 16 novembre 2026.





La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata prendendo contatti con i referenti dell'Amministrazione delegante inviando un'e-mail al seguente indirizzo info@comune.campitellodifassa.tn.it.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'amministrazione delegante rilascerà attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. L'attestazione dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa, da parte del concorrente.

Si precisa che il concorrente che abbia già effettuato il sopralluogo con riguardo alla precedente procedura, dichiarata deserta (CIG BBB42C43CB), non è tenuto a ripetere il sopralluogo e potrà allegare in gara l'attestazione già ricevuta in tale occasione.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo e secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di esito negativo della verifica è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Si chiede di allegare l'attestazione di pagamento del contributo ANAC (firmato digitalmente) nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE, al fine di facilitare le attività di verifica. Si veda al riguardo il paragrafo 6.2 del Manuale.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale "Presentazione di una offerta". Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.





L'offerta e tutta la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fatta salva eventuale documentazione per la quale la presentazione senza firma sia espressamente consentita.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità

entro e non oltre il giorno e l'ora indicati nel frontespizio

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato in applicazione dell'art.184 del D.Lgs. 36/2023.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o cartella compressa. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e, qualora previsti, altri formati). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta si compone di:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono compilare e caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente**, salvo laddove diversamente specificato, secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma, **i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

L'offerta tecnica ed economica sono inserite congiuntamente in Piattaforma tramite il caricamento degli allegati e la compilazione dei campi previsti a sistema nella scheda **PRODOTTI**, come indicato ai successivi paragrafi 16 e 17. Il Sistema smista automaticamente la documentazione nella busta economica e tecnica.

Si precisa inoltre che:

- la dichiarazione di partecipazione e l'offerta economica non sono soggette all'imposto di bollo;
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta all'ente concedente, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede di registrazione. La Piattaforma consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione "Offerte", di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale "Partecipazione in forma associata".





Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: attestati di certificazione.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 MODIFICA DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata. Tuttavia, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti





sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e, in caso di avalimento premiale, laddove partecipino alla stessa gara sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, la mancata presentazione di adeguata documentazione idonea a dimostrare che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- **è sanabile** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- **è sanabile** per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, nonché l'omessa attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **compreso tra 5 e 10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, l'ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato dall'ente concedente. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della Piattaforma, nella sezione **Busta documentazione**.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- **Dichiarazione di partecipazione**, contenente le dichiarazioni integrative (par. 15.1);
- *Eventuale* procura;
- **DGUE** strutturato sulla Piattaforma (par.15.3);
- Documentazione attestante la costituzione della **garanzia provvisoria**, secondo i contenuti e le indicazioni di cui al paragrafo 10;
- *Eventuale* copia delle certificazioni, attestazioni e dell'ulteriore documentazione che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- *Eventuale* documentazione per i soggetti associati a corredo (par 15.5), in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- **Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo di gara ad ANAC**, con le modalità indicate al paragrafo 12;
- **Attestazione di avvenuto sopralluogo**;
- **Protocollo di legalità** sottoscritto digitalmente per accettazione;
- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione non è soggetta all'imposta di bollo e va redatta preferibilmente secondo il **modello allegato**; essa contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, tipologia societaria, codice fiscale, pec) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Indica altresì le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici dichiarano:

A.

- di occupare un numero inferiore a 15 dipendenti
oppure
- di occupare più di 50 dipendenti e quindi di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **e pertanto allega copia dell'ultimo rapporto redatto**:



- con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;

oppure

- in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

B.

- di aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

oppure

- di non essere soggetto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 con indicazioni delle specifiche motivazioni;

- C. di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'All. II. 3 del D.Lgs. 36/2023;

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici dichiarano inoltre:

1. di accettare il protocollo di legalità allegato agli atti di gara;
2. di essere edotto degli obblighi derivanti- per la fase di gara - dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con atto del Consiglio di amministrazione del 25.09.2019 reperibile presso il sito internet istituzionale dell'ente "Società trasparente" e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dell'Amministrazione delegante reperibile al link <https://www.comune.campitellodifassa.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento>, pena la risoluzione del contratto;
3. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
4. di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali (par.5) e requisiti speciali (par. 6) previsti nel Bando di concessione;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i chiarimenti forniti in sede di offerta;
6. qualora previsti, di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel bando di concessione ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
7. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
9. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a pena di inammissibilità dell'offerta;
10. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136";
11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;





12. qualora previsto il sopralluogo obbligatorio, di aver preso visione dei luoghi, come previsto nel disciplinare di gara;
13. qualora prevista l'applicazione di Criteri Ambientali Minimi, di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dall'ente concedente e contenuti negli elaborati progettuali, e premianti indicati nell'offerta tecnica;
14. il contratto collettivo applicato, con l'impegno di applicare le disposizioni del CSA e della deliberazione della giunta provinciale 24 febbraio 2026 n. 251 e l'impegno a garantire l'osservanza delle medesime condizioni da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto al comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
15. per gli appalti ad elevata incidenza di manodopera, qualora prevista, di accettare la clausola sociale di cui all'articolo 32 co. 4 e seguenti della L.P. 2/2016;
16. che le dichiarazioni relative all'assenza di cause di esclusione, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, rese nel DGUE, fanno riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3, rinvenibili in banche dati ufficiali o in un pubblico registro (Visura Camerale), che risultano aggiornati alla data della dichiarazione, eventualmente, integrati dagli ulteriori soggetti elencati nella dichiarazione di partecipazione che non sono rinvenibili nelle banche dati o pubblico registro, in quanto soggetti non censiti; in alternativa, nel caso di banche dati ufficiali o pubblico registro non aggiornati alla data della dichiarazione, che le dichiarazioni relative all'assenza di cause di esclusione, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, rese nel DGUE, fanno riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 elencati nella dichiarazione di partecipazione;
17. di aver costituito idonea garanzia provvisoria ed effettuato le verifiche riguardo la correttezza della stessa, secondo le indicazioni del Bando di concessione;
18. se ricorre, di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice e del presente disciplinare di gara;
19. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26;
20. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma e, quindi, di autorizzare la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta, incluse le spiegazioni eventualmente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, eventualmente, con esclusione delle specifiche informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), costituiscono segreto tecnico/commerciale, in base alle debite motivazioni allegate, a cui consegue la richiesta di oscurare le parti puntualmente evidenziate in apposita versione oscurata dell'offerta tecnica, che si allega ai fini dell'accesso agli atti, e delle eventuali spiegazioni successivamente fornite ai fini della valutazione dell'anomalia;
21. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
22. il domicilio digitale e per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
23. di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto legislativo;
24. se, nella predisposizione dell'offerta si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo (196/2003);
25. se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella dichiarazione di partecipazione è inoltre dichiarato:





- che i partecipanti non gareggiano in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- oppure che non partecipano alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio); oppure che partecipano in più di una forma, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non influisce sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- *per raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE non costituiti* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria/capogruppo come che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- l'intenzione di ricorrere all'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica;
- qualora previsto e solo nel caso in cui il concorrente, in caso di aggiudicazione, svolga effettivamente le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco di cui all'art. al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: di essere iscritto, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione, ovvero di non essere tenuto all'iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di competenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono rese e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila, anche per conto delle mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, è allegata alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del





provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 225 co. 2 e dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente il Documento di gara unico europeo, secondo le modalità previste dal Manuale "Guida alla compilazione del DGUE strutturato".

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico;

Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e successivi del D.Lgs. 36/2023), si veda il par. 5;

Parte IV: Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023) rispetto ai quali si veda il par. 6.

Nel DGUE è indicato, nel campo appositamente previsto, il possesso del requisito di idoneità professionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4 del predetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;





- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avvalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al manuale "Partecipazione in forma associata". Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3. "Registrazione alla Piattaforma".

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante chiede ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento del concorrente (che può essere resa direttamente nel modello di domanda di partecipazione);
2. la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, comprensiva del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (che può essere resa direttamente nello specifico modello allegato);
3. il DGUE dell'ausiliario;
4. nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
5. per gli operatori economici ausiliari che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente agli eventuali ulteriori documenti e/o attestazioni volti a descrivere l'ambito, l'oggetto e le modalità operative dell'avvalimento .

Nel caso di avvalimento volto al miglioramento dell'offerta, il DGUE dell'ausiliaria è compilato nelle parti relative a:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico;

Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e successivi del D.Lgs. 36/2023).

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;





- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice





- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)
 - g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)
 - h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.



16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico, secondo le modalità previste nei Manuali di utilizzo della Piattaforma, carica nella sezione **PRODOTTI** la documentazione di seguito elencata, che compone l'offerta tecnica, **a pena di non valutazione**;

- a) la **Relazione tecnica**;
- b) il **Modello offerta tecnica**;
- c) **ulteriore documentazione a supporto** richiesta ai fini dell'assegnazione del punteggio;
- d) *eventuale* certificazioni posseduta;

L'offerta tecnica deve essere strutturata secondo le modalità indicate nell'allegato "Criteri di valutazione delle offerte" con riferimento ai criteri di valutazione in esso declinati.

In sede di valutazione delle offerte, è facoltà della Commissione Giudicatrice rilevare al RUP per la fase di affidamento la necessità di acquisire chiarimenti in forma scritta dai concorrenti, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

I file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato .pdf/A, firmati digitalmente e caricati a sistema.

Per le finalità di cui all'art. 36 D.Lgs. 36/2023, qualora il concorrente ritenga che nell'ambito della propria offerta tecnica siano contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovrà allegare all'offerta tecnica una versione debitamente oscurata nei soli passaggi puntuali contenenti segreti tecnici commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, accompagnata da una motivata e comprovata dichiarazione nella quale individua in modo preciso le informazioni che costituiscono segreti tecnici commerciali.

Resta ferma la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Per la presentazione dell'offerta tecnica il concorrente deve sottoscrivere il documento *Busta tecnica*, generato dalla Piattaforma seguendo la seguente procedura:

1. In Piattaforma, nella sezione **PRODOTTI**, l'operatore inserisce, nei rispettivi campi:
 - a) **gli allegati sopra elencati**;
 - b) *eventuale* dichiarazione motivata e comprovata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza ed eventuale versione debitamente oscurata dell'offerta tecnica;
 - c) *eventuale* documentazione relativa all'avvalimento premiale di cui al paragrafo 7.
2. Nella sezione **BUSTA TECNICA**, in cui vengono riepilogate le informazioni tecniche inserite in precedenza, l'operatore:
 - d) verifica attentamente le informazioni dell'offerta;
 - e) genera il **Busta tecnica** in formato .pdf;
 - f) firma digitalmente e carica lo stesso nel campo dedicato.

Il corretto caricamento dell'offerta tecnica viene evidenziato dalla spunta verde nell'etichetta Busta Tecnica ed il file verrà mostrato nell'apposita area *File firmato*.

In caso di impresa singola, i documenti costituenti l'offerta tecnica e il documento *Busta tecnica* devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).





In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), i documenti costituenti l'offerta tecnica e il documento *Busta tecnica* devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, i documenti costituenti l'offerta tecnica e il documento *Busta tecnica* **possono** essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, i documenti costituenti l'offerta tecnica e il documento *Busta tecnica* **devono** essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.

Si ricorda che:

- quanto illustrato e proposto nell'offerta tecnica deve trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario allegato all'offerta economica;
- l'inserimento all'interno dell'offerta tecnica di dati di natura economico-finanziaria, richiesti nell'offerta economica, o mediante i quali risulti possibile risalire agli elementi richiesti nell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica l'offerta economica secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma. Si rimanda in particolare al Manuale *Presentazione Offerta Generica*.

Per la presentazione dell'offerta economica il concorrente deve sottoscrivere il documento *Busta economica*, generato dalla Piattaforma seguendo la seguente procedura.

L'operatore economico compila a sistema e/o carica in Piattaforma, nella sezioni PRODOTTI, **a pena di esclusione**, l'offerta economica contenente i seguenti elementi:

- il **rialzo percentuale offerto** (compilato a sistema, valore tra 0 e <100) **sul CANONE ANNUO DI CONCESSIONE** in favore del Comune posto a base di gara, pari a **€ 15.000,00 (oltre IVA)**. Sono ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto al canone annuo previsto a base di gara, IVA esclusa.
- i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- il **Piano Economico Finanziario (PEF), in formato PDF-PDF/A**, elaborato sulla base dei contenuti dell'offerta del concorrente e redatto secondo le modalità indicate nelle *"Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario da parte degli offerenti"*;
- il **modello Excel (.xls, .xlsx, .xlsm) utilizzato per generare il PEF** di cui alla lettera precedente, con formule aperte e macro attive al fine di poter effettuare le opportune verifiche;
- la **Relazione illustrativa/esplicativa al PEF**;
- l'**Asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF)** da soggetti abilitati in possesso dei requisiti di legge necessari per rilasciare l'asseverazione stessa.

In caso di discordanza fra i dati indicati nell'offerta economica e quelli riportati negli altri documenti presentati dal concorrente, prevarranno i dati ricavabili dal PEF in formato PDF-PDF/A asseverato.

RIBASSO PERCENTUALE FITTIZIO

Poichè la Piattaforma non è predisposta per l'inserimento di un'offerta economica con le caratteristiche di cui alla presente procedura, l'operatore economico dovrà riportare **all'interno della sezione "Prodotti" negli appositi campi una percentuale "fittizia" di ribasso di cui non si terrà alcun conto**.

Pertanto si invitano gli operatori economici a valorizzare nella sezione "Prodotti" il campo Ribasso percentuale con un **valore numerico casuale del quale non si terrà alcun conto**. Procedendo come indicato sarà possibile proseguire con il caricamento a sistema degli allegati economici previsti dal presente paragrafo. Si ribadisce



che il valore indicato nella sezione "Prodotti" **non ha nessun valore negoziale ai fini della procedura di gara ma è solamente funzionale alla generazione dell'offerta economica.**

Il file/i file che compongono l'offerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere firmati digitalmente e caricati a sistema.

3. Nella sezione **BUSTA ECONOMICA**, in cui vengono riepilogate le informazioni economiche inserite in precedenza, l'operatore:

- g) verifica attentamente le informazioni dell'offerta;
- h) genera il **Busta economica** in formato .pdf;
- i) firma digitalmente e carica lo stesso nel campo dedicato.

Il corretto caricamento dell'offerta economica viene evidenziato dalla spunta verde nell'etichetta Busta Economica ed il file verrà mostrato nell'apposita area *File firmato*.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., l'onere di dichiarazione dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE** è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati.

In caso di impresa singola, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane e di consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice), l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o suo procuratore).

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, il *Documento Busta economica* **può** essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, il *Documento Busta economica* **deve** essere sottoscritto **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.

Comportano l'esclusione dell'offerta:

- la mancata indicazione del rialzo percentuale unico offerto;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la presentazione di offerte in diminuzione.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'offerta tecnica sarà valutata esclusivamente sulla base degli elementi di valutazione e con il metodo di attribuzione del punteggio previsto nell'**Allegato "Criteri di valutazione delle offerte"**, paragrafo 2.



Per quanto attiene il metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica, si fa esplicito riferimento all'Allegato **"Criteri di valutazione delle offerte"** paragrafo 3.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 20 bis della L.P. 2/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominata la commissione giudicatrice, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 5 della l.p. n. 2/2016 e dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito indicato in premessa.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e della verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità ai sensi dell'art. 185 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 del PEF prodotto dai concorrenti e della coerenza dello stesso con l'offerta tecnica presentata dal concorrente.

Il RUP per la fase di affidamento può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte e/o per ogni altro adempimento/verifica/valutazione prevista dal presente bando.

20 DISCIPLINA GENERALE DELLA PROCEDURA DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno e l'ora indicati nel frontespizio.

In applicazione di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 36 del 2023, la seduta virtuale è attivata limitatamente alla conoscenza dei nominativi degli operatori economici partecipanti.

I concorrenti sono informati circa lo stato della procedura in esito ad ogni seduta successiva alla prima.

Fatta salva l'attività riservata alla commissione giudicatrice, le sedute sono presiedute dal Presidente di gara, che di norma coincide con il RUP per la fase di affidamento, supportato da due testimoni. Delle sedute viene redatto il verbale.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, qualora necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Il RUP per la fase di affidamento dispone le esclusioni e le ammissioni alla successiva fase di gara sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.



È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In ragione dei vincoli tecnici imposti dalla piattaforma, al fine di rendere possibile l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e di dare atto della documentazione presentata, il Presidente di gara sulla piattaforma si profila fittiziamente anche con il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice, fermo restando che le valutazioni in merito ai contenuti dell'offerta saranno effettuati dalla commissione tecnica.

Il Presidente di gara procede all'apertura a sistema della busta concernente l'offerta tecnica, dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice, appositamente nominata, procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nell'allegato Criteri di valutazione dell'offerta.

I punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice vengono quindi riparametrati secondo quanto indicato nell'allegato Criteri di valutazione dell'offerta.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice rilevi la sussistenza di violazioni delle prescrizioni degli atti di gara, poste a pena di esclusione, il Presidente della commissione giudicatrice ne dà notizia al RUP per la fase di affidamento, proponendo l'esclusione del concorrente. Il RUP per la fase di affidamento dispone l'eventuale esclusione del concorrente, rimettendo, ove necessario, alla commissione giudicatrice la prosecuzione dei lavori.

Conclusa l'attività valutativa, il Presidente della commissione giudicatrice trasmette i verbali delle sedute riservate al RUP per la fase di affidamento.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche, alla loro trasmissione alla Commissione giudicatrice che, in una o più sedute riservate, procederà a verificare la congruità e la sostenibilità dei PEF presentati dai concorrenti (art. 185 comma 5 del Codice) e la coerenza di ciascun PEF con l'offerta tecnica presentata.

Ove lo ritenga necessario ai fini delle proprie valutazioni, la Commissione giudicatrice può richiedere specifici chiarimenti di tipo esplicativo all'offerente in ordine ai contenuti del PEF.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice rilevi la **non adeguatezza o non sostenibilità e/o non coerenza del PEF con l'offerta tecnica**, il Presidente della Commissione giudicatrice ne dà notizia al RUP per la fase di affidamento, proponendo l'esclusione del concorrente. Il RUP per la fase di affidamento dispone l'eventuale esclusione del concorrente, rimettendo, ove necessario, alla commissione giudicatrice la prosecuzione dei lavori.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, l'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nei documenti che costituiscono l'offerta tecnica, qualora tali elementi risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.





21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il RUP per la fase di affidamento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente alta, in relazione ad elementi non già presi in considerazione ai fini della verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF svolta dalla commissione giudicatrice. A tal fine, richiede spiegazioni all'offerente, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, all'esito del cui esame, assume le motivate decisioni, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.

Il RUP per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che tale documentazione prodotta a supporto della sostenibilità dell'offerta costituisce obbligo contrattuale unitamente all'offerta stessa.

Per le finalità di cui all'art. 36 D.Lgs. 36/2023, qualora il concorrente ritenga che nell'ambito dei propri giustificativi siano contenute informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, dovrà allegare agli stessi una versione debitamente oscurata nei soli passaggi puntuali contenenti segreti tecnici commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, accompagnata da una motivata e comprovata dichiarazione nella quale individua in modo preciso le informazioni che costituiscono segreti tecnici commerciali.

Resta ferma la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il RUP per la fase di affidamento, anche avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice che ha valutato le offerte tecniche, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di tutte le offerte anormalmente basse.

22 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle valutazioni di cui al precedente articolo, il RUP per la fase di affidamento:

- a) dichiara l'esclusione delle eventuali offerte risultate anomale o non congrue;
- b) conferma o riforma la graduatoria e propone l'aggiudicazione al primo classificato e dispone la verifica della presenza in capo all'operatore economico primo in graduatoria dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando ed è immediatamente efficace. La verifica è effettuata tramite il FVOE

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso



dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla eventuale segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Rimane fermo quanto ulteriormente disposto dal comma 3 bis dell'art. 99 del Codice.

Il contratto, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il concorrente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico del Consorzio dei Comuni Trentini, pubblicato al link:



<https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Modello-organizzativo-231>

nonchè a rispettare gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità allegato al presente disciplinare.

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, qualora la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza evidenziate dai concorrenti ai sensi del suindicato articolo, si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

L'accesso ai documenti contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche, economiche ed i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione in applicazione dell'art. 35 del Codice.

In via collaborativa, al fine di non aggravare l'attività della Stazione appaltante nell'espletamento della procedura di affidamento, si invitano gli operatori economici a non produrre in sede di gara documentazione e dati personali eccedenti rispetto a quelli richiesti (quali a titolo esemplificativo documenti di riconoscimento, documentazione a comprova dei requisiti...).

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto adige/ Südtirol – sede di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sui trattamenti di dati personali dei fornitori e per la partecipazione a procedure di gara

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), il **Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.** (di seguito, "Consorzio"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse, saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito descritte.

Titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., con sede a Trento, Via Torre Verde, 23. (e-mail info@comunitrentini.it; pec consorzio@pec.comunitrentini.it; sito internet www.comunitrentini.it; tel. 0461/987139).

Responsabile della protezione dei dati (Data protection officer - DPO) è la società Dream s.r.l., con sede a Tione di Trento, in via Giovanni Prati, n. 23 (e-mail privacy@dream.tn.it; tel. 0465/322514).

Tipologia di dati trattati: il Consorzio raccoglie e tratta i dati personali oggetto del trattamento e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi ed informatici, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento inoltre può trattare dati giudiziari (es. condanne penali, reati, misure di sicurezza).





Fonte dei dati: i dati sono stati raccolti presso l'interessato e/o presso altre pubbliche amministrazioni e/o altri enti pubblici (ad esempio, INPS, INAIL, ANAC), e/o presso l'Autorità Giudiziaria.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, i dati anagrafici e di contatto degli utenti dell'operatore economico e, ove necessario, i dati relativi al tracciamento delle operazioni effettuate degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto, sono comunicati al Titolare del trattamento da Trentino Digitale S.p.A., gestore della piattaforma Contracta secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti ai sensi della normativa provinciale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- per gestire la procedura di affidamento secondo la disciplina dettata dal Codice Appalti;
- per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto precontrattuale e/o contrattuale;
- per adempiere alle attività connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione e la registrazione;
- per l'adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali), ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza;
- per espletare le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità elencate è riconducibile all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'adempimento di obblighi di legge a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c).

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda le attività previste da fonte normativa o riconducibili al pubblico interesse. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma è necessario all'instaurazione del rapporto contrattuale. Il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità sopra indicate comporta pertanto l'impossibilità per il Consorzio di concludere il contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

Modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti o trasmessi al Consorzio vengono trattati con sistemi informatici (ad es., la piattaforma Contracta) e/o manuali attraverso procedure e strumenti adeguati a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, come previsto dalla normativa. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

È comunque esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati a terzi e trasferimento dei dati fuori dall'unione europea: i dati forniti sono comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina dettata in materia di contratti pubblici e sono oggetto di pubblicazione sul sito internet del Consorzio dei Comuni Trentini, sezione "Amministrazione trasparente", e/o sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Provincia autonoma di Trento, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 190/2012 e d.lgs 33/2013 e s.m.i.) Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Esclusivamente per le finalità di cui sopra, i dati possono essere trattati da:

- collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti al servizio oggetto del contratto;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Consorzio nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;





- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;

nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. opera per conto del Titolare in qualità di responsabile del trattamento, con funzioni di amministratore di sistema, per tutti i dati personali trattati per la specifica finalità di espletamento della procedura tramite la piattaforma Contracta.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: la conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna – ParER.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. conserva i dati personali degli operatori economici partecipanti per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione del procedimento fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. I dati personali delle persone fisiche attinenti all'operatore economico aggiudicatario sono invece conservati per tutta la durata del contratto di approvvigionamento e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei potrà rivolgendosi direttamente all'Ufficio privacy del Consorzio (e-mail: privacyconsorzio@comunitrentini.it) per:

- esercitare il diritto di accesso nelle modalità di cui all'art. 15 del GDPR e per richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- richiederne la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei Suoi dati personali;
- aggiornare, correggere o integrare i Suoi dati personali;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne sussistano i presupposti (nel merito le informazioni sono disponibili su www.garanteprivacy.it).

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell'aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La RUP per la fase di affidamento
Dott.ssa Emanuela Piva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005.